

REGOLAMENTO
CONCESSIONI CONTRIBUTI
(APPROVATO CON DELIBERA N.23 DEL 27/11/2008)
(Modificato con delibera di C.C. n.3 del 04/01/2010)

TITOLO I
OGGETTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO

ART. 1
OGGETTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO

1 – Il presente Regolamento disciplina, in relazione al disposto dell'Art. 13 della L. R. 30 Aprile 1991, n. 10, e successive modifiche e integrazioni, le procedure, i criteri e le modalità cui si attiene l'Amministrazione Comunale ai fini della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché ai fini dell'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad Enti pubblici e privati non specificatamente individuati.

2 – La disciplina regolamentare, in particolare, si estende:

a) all'erogazione di contributi e di altri vantaggi economici a Società ed Associazioni per la promozione delle attività sportive, che operano nell'ambito del territorio comunale, ivi aventi sede legale;

b) all'erogazione di contributi e di altri ausili finanziari ad Enti ed Associazioni, a sostegno di attività e di iniziative socio-culturali, ricreative, turistiche promozionali e promo-pubblicitarie, comitati, gruppi ecc., che operano nell'ambito del territorio comunale, ivi aventi sede legale.

ART. 2
PRINCIPI APPLICABILI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1 – L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità seguiti dall'Amministrazione Comunale ai fini delle concessioni dei benefici previsti dal precedente articolo dovrà essere esplicitata nei singoli provvedimenti che verranno adottati per concretizzare gli interventi contributivi.

2 – Il procedimento amministrativo per l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente Regolamento segue la disciplina dettata dalla L. R. n. 10/1991 anche per quanto concerne il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

ART. 3
SCOPO DEL REGOLAMENTO

1 – Il regolamento si prefigge lo scopo di razionalizzare gli interventi contributivi e di quantificarli attraverso la formulazione di criteri obiettivi che, limitando la discrezionalità amministrativa, garantiscano il principio dell'uguaglianza del trattamento contributivo in presenza di condizioni e presupposti analoghi.

2 – Per le finalità di cui al precedente comma i soggetti abilitati a richiedere gli interventi contributivi o di sostegno dovranno evidenziare, in sede di istanza, gli elementi informativi prescritti dal presente Regolamento.

ART. 4
CASI ESCLUSI DAL REGOLAMENTO

1 – Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano nei confronti:

- a) dell'attività amministrativa disciplinata da specifiche disposizioni legislative o da altri Regolamenti;
- b) degli apporti contributivi in favore di persone e di Enti pubblici e privati specificatamente individuati da disposizioni legislative o regolamentari.

2 – La disciplina normativa dettata dal presente Regolamento non trova applicazione, inoltre, per l'attività amministrativa diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi a contenuto generale, di atti di pianificazione e di programmazione.

TITOLO II
PROCEDURE E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI
RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI E DI
SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI
E SODALIZI SPORTIVI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

ART. 5
INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE

1 – L'Amministrazione Comunale, in armonia con i principi fissati nello Statuto dell'Ente, si propone di sostenere, attraverso gli apporti contributivi e gli altri ausili previsti dalle successive norme del presente Titolo II, le Società e le Associazioni sportive legalmente costituite affiliate alle Federazioni Sportive e/o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., aventi sede nel Comune di Aci Bonaccorsi .

Le Società o Associazioni di cui sopra, ove si dovesse evincere dalla documentazione prodotta il cambiamento di sede da altri a questo Comune, potranno usufruire degli apporti contributivi dopo due anni di attività svolta dalla data in cui è avvenuto il trasferimento, mentre per le Società/Associazioni sportive che attivano sede sociale nel territorio comunale, dopo un anno di attività svolta dalla data di attivazione della sede.

2 – Le Società, le Associazioni e le organizzazioni a struttura associativa di cui al precedente comma, saranno incluse, previa istanza in tal senso, in apposito registro da istituirsi presso l'Ente a cura del competente Ufficio.

ART. 6
RISORSE FINANZIARIE IMPIEGABILI

1 – Per le finalità previste dalla normativa di cui al presente Titolo nonché di quelle inserite nel piano di cui al successivo comma 3° l'Amministrazione Comunale prevederà nel bilancio annuale un adeguato stanziamento utilizzando una quota dei fondi assegnati annualmente dalla Regione ai sensi dell'art. 45 della L. R. n. 6/1997, modificato dall'Art. 11 della L. R. n. 5/1998.

2 – L'Amministrazione Comunale potrà costituire lo stanziamento di cui al precedente comma 1° utilizzando, alternativamente o in forma integrativa, fondi provenienti da altre diverse risorse comunali, ove non sia di ostacolo una specifica destinazione che ne vieti l'uso.

3 – In conformità all’ordinamento finanziario e contabile previsto dal Decreto L.vo n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni, lo stanziamento di cui al precedente comma formerà oggetto di idonea previsione di intervento secondo il nuovo schema di bilancio, mentre la Giunta Comunale resta impegnata a tradurre l’impiego delle risorse finanziarie da destinare per le finalità di cui al precedente 1° comma in appositi capitoli del Piano Esecutivo di Gestione previsto dall’Art. 11 del suddetto Decreto Legislativo.

4 – In relazione al precedente comma viene specificato:

a) che le previsioni di bilancio riguarderanno i contributi e gli ausilî finanziari a sostegno dell’attività sportiva e di promozione sportiva;

b) che la previsione di bilancio di cui alla precedente lettera a) dovrà essere destinata:

1) in ragione del **50%** per le attività svolte da **Società o Associazioni affiliate alle Federazioni Sportive**;

2) in ragione del **35%** a sostegno degli **Enti di promozione sportiva** riconosciuti dal C.O.N.I. che gestiscono **Centri di addestramento e di avviamento allo sport**; in assenza dei medesimi alle **Società o Associazioni, affiliate alle Federazioni Sportive**, che svolgono attività, senza scopo di lucro, per l’avviamento allo sport dei giovani dagli 8 fino ai 18 anni di età;

3) in ragione del **15%** al finanziamento di progetti di attività sportiva non agonistica promossa dall’Amministrazione tramite pubblico bando.

ART. 7

PRINCIPI GENERALI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1 – Gli stanziamenti di bilancio previsti dal precedente articolo saranno utilizzati per l’erogazione dei contributi e degli ausilî finanziari disciplinati dal presente titolo applicando le modalità ed i criteri di cui ai successivi articoli.

2 – Al fine di assicurare l’uniformità di trattamento dei soggetti richiedenti, i contributi e gli aiuti finanziari vengono quantificati sulla base di parametri fissi ottenibili in base ad elementi che, avendo obiettiva rilevanza, consentono la predisposizione di un equo piano di riparto degli appositi stanziamenti di bilancio.

3 – Si prescinde dai criteri di cui ai precedenti commi nei casi espressamente previsti da specifici successivi articoli del presente Regolamento.

ART. 8

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E PER L’ATTIVAZIONE/DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO

1 – Contestualmente all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione la Giunta Comunale stabilisce il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire al Comune le istanze finalizzate all’ottenimento dei contributi previsti nel presente titolo. In mancanza di tali indicazioni le istanze dovranno essere prodotte entro il 30 Settembre con riferimento all’anno in corso.

2 – Con la deliberazione di cui al precedente comma sono altresì determinati i termini per predisporre il piano e per definire il relativo procedimento.

3 – La fissazione del termine utile per produrre le istanze dovrà essere resa nota mediante avviso pubblico da affiggere all’Albo Pretorio e da divulgare a mezzo di manifesti murali.

4 – Il procedimento amministrativo dovrà essere definito nei termini e secondo le modalità fissati dal presente Regolamento e dalla L. R. n. 10/1991.

ART. 9

ISTANZE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DI PROMOZIONE SPORTIVA

1 – Le istanze per la concessione dei contributi previsti dal precedente Articolo 6, 5° comma, sub lettera “a” dovranno essere prodotte, per ogni settore di attività, su carta intestata entro il prefissato termine e dovranno recare la sottoscrizione del legale rappresentante del sodalizio interessato.

2 – Le domande dovranno essere corredate della documentazione sotto-specificata:

A) attività agonistica (Società/Associazioni affiliate alle Federazioni):

- a) dettagliata relazione sull'attività sportiva da svolgere elencando possibilmente le specializzazioni praticate e le eventuali gare da svolgere, l'indicazione dell'impianto sportivo dove viene praticata l'attività, sedi delle gare con le relative distanze chilometriche ed il numero dei partecipanti;
- b) atto pubblico costitutivo, comprensivo dello statuto autenticato dal notaio che ha rogato l'atto (solo per le Società che presentano per la prima volta istanza di contributo);
- c) certificato o dichiarazione attestante l'affiliazione alla Federazione sportiva;
- d) preventivo per spese e/o tasse federali (affiliazione, tesseramento ed iscrizione a campionati e gare) da sostenere nel corso dell'anno.

B) Centri di addestramento e di avviamento allo sport:

- a) dettagliata relazione sulla conduzione del centro, le specializzazioni praticate, gli orari e la durata del corso, l'indicazione dell'impianto sportivo dove viene praticata l'attività sportiva del centro, numero previsto degli iscritti;
- b) atto pubblico costitutivo comprensivo dello statuto, autenticato dal notaio che ha rogato l'atto (solo per le Società che presentano per la prima volta istanza di contributo);
- c) certificato o dichiarazione attestante l'autorizzazione all'apertura e alla gestione del centro rilasciato dalla Federazione o dall'Ente di promozione sportiva;
- d) preventivo per spese e/o tasse federali, per l'equipaggiamento degli allievi nonché per l'acquisto di attrezzatura sportiva da sostenere nel corso dell'anno.

ART. 10

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO

Ai fini della predisposizione del piano di riparto dei contributi ai sodalizi richiedenti, da attuarsi con le modalità fissate nell'Art. 6, comma 5°, del presente Regolamento, le istanze di contributo verranno valutate in base agli elementi risultanti dalla documentazione allegata alle stesse, nonché da quella prodotta a consuntivo, prevista nel successivo Art. 12, mediante assegnazione di un punteggio da formulare secondo i seguenti criteri:

1) PIANO DI RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE ALLE FEDERAZIONI (Art. 6, comma 5, sub b/1):

Punteggio massimo: punti 100, di cui:

a) anzianità: punteggio massimo p. 18:

per ogni anno di anzianità dell'Associazione/Società sportiva, oltre un anno per quelle locali,

oltre due anni per quelle con trasferimento di sede da altri Comuni (Cfr. Art. 5), p. 2 sino a un massimo di anni 11 per un massimo di p. 18:

punti: 2 4 6 8 10 12 14 16 18
anni: 3 4 5 6 7 8 9 10 11;

b) tipo di campionato: punteggio massimo p. 30:

- regionale: p. 12
- provinciale: p. 10
- comunale: p. 8;

c) numero tesserati residenti, che svolgono reale attività sportiva: punteggio massimo p. 42:

sulla base di dichiarazione vistata dai competenti organi sportivi: p. 2 per ogni 3 tesserati residenti fino a un massimo di p. 42:

punti: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 4042
tess.ti: 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 .. oltre i 60;

d) titoli di merito per la classifica nel campionato o competizione: punteggio massimo p. 10:

1° posto p. 10; 2° posto p. 6; 3° posto p. 3; oltre il 3° posto p. 1;

non si possono cumulare più titoli di merito derivanti da campionato o competizione, nell'anno di riferimento, in quanto viene preso in considerazione il miglior piazzamento in un singolo ambito di competizione;

2) PIANO DI RIPARTO CONTRIBUTI AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL C.O.N.I. CHE CURANO I CENTRI DI ADDESTRAMENTO E DI AVVIAMENTO ALLO SPORT SENZA FINE DI LUCRO O ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE ALLE FEDERAZIONI, IN ASSENZA DEI PRIMI, CHE SVOLGONO ATTIVITÀ, SENZA SCOPO DI LUCRO, PER L'AVVIAMENTO ALLO SPORT DEI GIOVANI DAGLI 8 FINO AI 18 ANNI DI ETÀ (art. 6, comma 5 sub b/2):

Punteggio massimo: punti 100, di cui:

a) attività pregressa: punteggio massimo p. 18:

per ogni anno di attività pregressa dell'Ente di promozione sportiva o Associazione/Società Sportiva..., oltre un anno per quelli locali, oltre due anni per quelli con trasferimento di sede da altri Comuni (Cfr. Art. 5), p. 2 sino a un massimo di anni 11 per un massimo di p. 18:

punti: 2 4 6 8 10 12 14 16 18
anni: 3 4 5 6 7 8 9 10 11;

b) per un numero minimo di 15 allievi partecipanti al Centro di addestramento e di avviamento...o Associazione/Società Sportiva...: punti 20;

c) per ogni allievo in più rispetto al minimo di 15 di cui al punto precedente... punti 2 fino a un massimo di p. 20;

d) numero allievi residenti: punteggio massimo p. 42:

sulla base di dichiarazione vistata dai competenti organi sportivi: **p. 2** per ogni **3 tesserati residenti** fino a un **massimo di p. 42**:

punti: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 38 40.....42
tess.ti: 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57...oltre i 60.

ART. 11
CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

1 – I contributi, ai fini della formulazione dei piani di riparto previsti dal precedente Art.10, commi 1) e 2), saranno quantificati utilizzando lo **stanziamento assegnato** a ciascun settore d'intervento in modo da calcolare l'**importo nominale** corrispondente ad ogni punto attribuito e moltiplicando successivamente le risultanze per il numero dei punti accumulati da ciascun soggetto ammesso al contributo fino all'esaurimento dello stanziamento.

La determinazione dell'**importo nominale** di ogni punto viene effettuata sommando preventivamente i punti attribuiti a ciascuna istanza ammessa e dividendo poi lo stanziamento di bilancio disponibile per il numero risultante da tale sommatoria:

$$IN = \frac{S}{TP}$$

IN indica l'**importo nominale** di un singolo punto;

S indica lo **stanziamento** assegnato in bilancio secondo le ripartizioni previste dall'art.6, comma 4;

TP indica il **totale dei punti** risultante dalla somma dei punti assegnati a ciascuna istanza ammessa.

Dalla superiore formula discende l'altra che consente di quantificare il contributo assegnato a ciascuna istanza ammessa, così costituita:

$$C = x \frac{PA}{TP} \quad \text{dove:}$$

C indica il contributo spettante a ciascuna istanza ammessa;

xPA indica il numero dei punti assegnati ad ogni singola istanza ammessa con le modalità fissate nel precedente articolo 10.

Così supponendo che:

S (stanziamento) sia € **10.000,00**

TP (totale punti) siano **303**

ponendo in **n. 80** i punti assegnati alla società "**x**" avremo:

$$C \text{ (contributo)} = \frac{\text{€ } \underline{\underline{10.000,00}} \text{ (stanziamento)}}{303 \text{ (totale punti)}} \times 80 \text{ (punti assegnati)}$$

€ **2.640,00** (ammontare del contributo da erogare alla società in questione).

Il conteggio indicato nel precedente comma va ripetuto separatamente per i sodalizi previsti nell'art. 6 – comma 4° sub b/1, e per quelli previsti nel medesimo comma sub b/2 e 3.

ART 12

PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ED EROGAZIONE DEGLI STESSI

1 – Ai fini dell'ammissione e della determinazione dei contributi e, quindi, della formazione del piano di riparto, le Associazioni e/o Società sportive dovranno presentare la seguente documentazione entro il termine sotto specificato:

A) SODALIZI PREVISTI NELL 'ART. 6 - COMMA 4° - SUB B/1 (affiliati Federazioni Sportive):

- a) Conto consuntivo entrate/uscite, riferito all'anno che precede il termine della presentazione della documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante; alla voce "entrate" dovrà risultare, tra l'altro, l'entità dei contributi concessi dalla Regione, dal Comune, dal C.O.N.I., da altri Enti pubblici e privati, e ogni altra entrata a qualsiasi titolo;
- b) dettagliata relazione tecnico-sportiva che illustri l'attività svolta, la partecipazione ai campionati ed i relativi risultati sportivi conseguiti, la localizzazione degli impianti sportivi utilizzati. Detta relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà recare il visto con l'attestazione che l'attività è stata portata regolarmente a termine secondo il programma presentato rilasciata dalla competente Federazione Sportiva;
- c) referti di gare in copia conforme;
- d) fotocopie delle ricevute di versamenti riferite ad affiliazione, tesseramento ed iscrizione a campionati o gare.
- e) elenco degli iscritti che hanno partecipato all'attività sportiva dell'anno che si è concluso, con l'indicazione del numero di tessera, luogo e data di nascita, domicilio, selezionati tra residenti e non, sottoscritto dal legale rappresentante.

La documentazione di cui sopra, unitamente all'istanza di contributo, dovrà essere presentata entro il termine del 30 settembre di ogni anno con riferimento all'annata sportiva che convenzionalmente si considera riferita al periodo 1 agosto/30 giugno. In deroga, fino all'entrata in vigore del presente Regolamento il termine viene provvisoriamente stabilito dall'Amministrazione Comunale nel contesto di relativo pubblico avviso.

B) SODALIZI PREVISTI NELL'ART. 6 - COMMA 4° - SUB b/2 (Assoc.ni/Soc.tà affiliate.... - Centri addestr.to/avv.to...):

- a) Conto consuntivo entrate/uscite (se già non prodotto per il superiore comma 1° lettera "A"), riferito all'anno che precede il termine della presentazione della documentazione. Alla voce "entrate" dovrà risultare quanto specificato al precedente punto "a" comma 1° lettera "A");
- b) dettagliata ed analitica relazione sulla conduzione e gestione del Centro di addestramento o delle Associazioni/Società sportive affiliate e sottoscritta dal legale rappresentante. Detta relazione dovrà recare il visto, con l'attestazione che l'attività è stata portata regolarmente a

termine secondo il programma presentato, apposto dalla competente Federazione sportiva o dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza;

- c) spese documentate e accettabili (fotocopie delle fatture, quietanzate) sostenute per l'equipaggiamento e per l'acquisto di attrezzature sportive; spese documentate (fotocopie delle ricevute di versamento) sostenute per il tesseramento e l'affiliazione;
- d) elenco degli allievi che hanno partecipato all'attività del Centro di addestramento sportivo o delle Associazioni/Società sportive affiliate e con l'indicazione del numero di tessera, luogo e data di nascita, domicilio, sottoscritto dal legale rappresentante.

La documentazione di cui sopra, unitamente all'istanza di contributo, dovrà essere presentata entro il termine del 30 settembre di ogni anno, con riferimento all'annata sportiva che convenzionalmente si intende riferita al periodo 1 agosto/30 giugno.

2 – La mancata presentazione della documentazione entro il prescritto termine determina l'esclusione del sodalizio dal contributo.

3 – In base alla documentazione prodotta, il responsabile del procedimento predisporrà entro il 31 ottobre di ogni anno il piano di riparto seguendo i criteri previsti in questo art.12, con riferimento agli elementi risultanti dalla documentazione prodotta dai sodalizi interessati ai sensi del precedente comma 1.

4 – I piani di riparto non presupponendo discrezionalità politico/amministrativa saranno approvati con provvedimento del capo settore/responsabile del servizio, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno. Divenuto esecutivo tale provvedimento seguiranno i prescritti adempimenti attuativi con conseguente erogazione del contributo a ciascun sodalizio compreso nel piano di riparto.

ART. 13

SOVVENZIONI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI, COMITATI, ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI NON COMMERCIALI, SOCIETÀ SPORTIVE MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE

1 – L'Amministrazione Comunale può sovvenzionare integralmente o parzialmente, mediante deliberazione della Giunta Comunale, progetti e manifestazioni sportive di rilevanza sociale, o che favoriscano le potenzialità turistiche del Comune di Aci Bonaccorsi, proposti da organizzazioni a struttura associativa, da comitati organizzati senza finalità speculative e da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), così come disciplinate dalle leggi in vigore.

2 – I progetti sportivi dovranno avere lo scopo di educare e di indirizzare i giovani allo sport, la cui età non dovrà essere superiore ai 18 anni, dovranno avere inoltre una durata minima non inferiore ai 15 giorni.

3 – Le manifestazioni sportive dovranno essere di livello regionale o provinciale o comunale con sede di svolgimento nel Comune di Aci Bonaccorsi.

4 – La sovvenzione integrale non può superare comunque la spesa di € 5.000,00 e può essere accordata soltanto a soggetti muniti di personalità giuridica e che non abbiano finalità di lucro.

5 – Le iniziative ammesse al contributo dovranno essere adeguatamente divulgate e pubblicizzate, con la specificazione che esse si svolgono con il patrocinio esclusivo del Comune di Aci Bonaccorsi.

6 – L'Amministrazione Comunale, in particolari occasioni di evidente, precipuo suo interesse, può comunque, e inoltre, stabilire, previa opportuna intesa, di stipulare convenzioni con Associazioni

sportive per sovvenzioni superiori al sopraindicato limite di spesa di € 5.000,00, ma non oltre la somma di € 8.000,00. La convenzione dovrà prevedere le clausole e le condizioni fondamentali contenute nell'apposito schema di carattere specifico che sarà approvato dal Consiglio Comunale in relazione al presente articolo.

7 – Il regime convenzionale di cui al precedente comma può essere seguito anche per l'organizzazione e la gestione di attività, manifestazioni e servizi sportivi da parte di Enti pubblici e privati non commerciali a condizione che nel contesto della convenzione vengano individuati specifici vantaggi a favore della Collettività locale o di categorie di utenze locali "svantaggiate". Ai fini della individuazione degli Enti e delle attività sociali non commerciali si fa riferimento alla disciplina normativa dettata dal Decreto legislativo n. 460/1997 e dalle eventuali modifiche che saranno alla stessa apportate in sede legislativa.

8 – Analogo regime convenzionale si applica per attività e servizi che l'Ente intende rendere alla Collettività mediante stipula di convenzione con Società sportive legalmente costituite a condizione che le attività e i servizi di cui sopra abbiano finalità sociali e rientrino direttamente o in via analogica nella previsione di cui al comma 2° bis, sub lettera "b" dell'art. 108 del T.U. di cui al D.P.R. n. 917/1986, come introdotto dall'Art. 2 del decreto legislativo n. 460/1997, tenendo conto delle modifiche legislative intervenute o che interverranno nel tempo.

9 – Nei casi di cui ai precedenti punti 7 e 8 i soggetti beneficiari della convenzione oltre alla rendicontazione delle iniziative formanti oggetto della convenzione dovranno dimostrare, a mezzo di documenti adeguati, che limitatamente allo svolgimento di attività aventi finalità sociali previste nei relativi atti istitutivi non si siano registrate nell'anno di riferimento evenienze attive tali da non giustificare la sovvenzione da parte del Comune, salvo che questa non si riferisca ad un programma di attività ed interventi chiesto espressamente dal Comune. In quest'ultimo caso la rendicontazione concernerà esclusivamente l'incidenza economica dell'attività programmata formante oggetto della convenzione.

ART. 14

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1 – L'Amministrazione Comunale, mediante avviso pubblico, può fissare il termine entro cui dovranno essere prodotte, a pena di inammissibilità, le istanze per l'accesso alla sovvenzione a totale o parziale copertura della spesa.

2 – In caso di mancata prefissione del termine citato al precedente comma le istanze dovranno pervenire 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della manifestazione che s'intende organizzare con il patrocinio del Comune di Aci Bonaccorsi.

3 – Le istanze dovranno essere prodotte su carta intestata entro il prefissato termine e dovranno recare la sottoscrizione del legale rappresentante del sodalizio interessato.

2 – Le istanze dovranno essere corredate della documentazione sotto specificata:

- a) dettagliata relazione sul progetto o manifestazione da realizzare, con l'indicazione della sede e delle giornate stabilite;
- b) preventivo di spesa;
- c) programma.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1 – Entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato dall'Amministrazione Comunale ai sensi del

precedente Art. 14 - 1° comma, oppure in mancanza di tale termine, entro i 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione Comunale comunicherà il rigetto o l'accoglimento dell'istanza con la specificazione, in quest'ultimo caso, dell'entità del contributo promesso.

2 – A conclusione del progetto o manifestazione ammessa a contributo e comunque entro i successivi 30 giorni il soggetto interessato dovrà presentare il rendiconto delle spese corredato delle fatture e documenti fiscalmente in regola.

La liquidazione del contributo determinato in sede di “promessa” avverrà con riferimento alla spesa effettivamente sostenuta con conseguente rideterminazione di contributo ove tale spesa sia inferiore a quella preventivata.

Nel caso in cui, invece, sia stata sostenuta una spesa superiore a quella preventivata il contributo resterà determinato nell'importo “promesso” in sede di accettazione dell'istanza.

ART. 16

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A RENDICONTO

1 – In riferimento all'Art. 15 comma 2° i soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione a rendiconto:

a) dettagliata relazione sull'attività svolta;

b) dichiarazione relativa al programma portato a termine;

c) spese documentate e ammissibili (fatture quietanzate) sostenute per lo svolgimento del progetto o della manifestazione.

TITOLO III

PROCEDURE E CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI, TURISTICHE PROMOZIONALI E PROMOPUBBLICITARIE

ART. 17

FINALITÀ ED OGGETTO DELLE NORME INCLUSE NEL PRESENTE TITOLO

1 – Il Comune di Aci Bonaccorsi riconosce che le attività culturali, turistiche, promozionali, promopubblicitarie e di ricerca in materia di cultura, scienza e turismo, nonché le iniziative socio-culturali e ricreative finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero costituiscono un importante “veicolo” per la formazione sociale e culturale dell'uomo e della Collettività e per il potenziamento della valenza culturale e turistica del Comune stesso.

2 – L'Amministrazione Comunale è impegnata ad organizzare e gestire attività riconducibili all'ambito previsionale di cui al precedente comma nonché a sostenere, mediante adeguati apporti finanziari/contributivi, iniziative rientranti nello stesso ambito previsionale, organizzate da Associazioni socio-culturali e da altre organizzazioni a struttura associativa purché non abbiano scopo di lucro.

3 – Le norme regolamentari incluse nel presente titolo disciplinano, in relazione al disposto dell'Art. 13 della L. R. 30/4/1991 n°10 (1), i criteri, le procedure e le modalità cui dovrà attenersi l'Amministrazione Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausilî finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti pubblici e privati, associazioni,

comitati, gruppi, centri di studi ed altre istituzioni comunque denominate che intendano organizzare e gestire attività e manifestazioni previste dal presente Articolo.

ART. 18

ESPLICITAZIONI DELLA NATURA DEGLI INTERVENTI CONTRIBUTIVI E FINANZIARI

1 – Per le finalità previste dal presente Titolo la tipologia e la natura degli interventi finanziari e contributivi praticabili dall'Amministrazione Comunale in favore di terzi viene esplicitata per come in appresso:

- a) per concessione di “sovvenzioni” s'intende il finanziamento, parziale o totale, a fondo perduto di iniziative socio-culturali, ricreative e turistiche che abbiano una valenza altamente sociale o scopi promo-pubblicitari, culturali e turistici di notevole rilevanza;
- b) per concessione di “contributi, ausili finanziari, vantaggi economici” s'intende la corresponsione di somme di denaro a fondo perduto, a sostegno parziale di attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, ricreativi e turistici.

ART. 19

DEFINIZIONE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1 – L'Amministrazione Comunale può disporre la concessione degli interventi contributivi e finanziari previsti dal precedente Articolo nei settori sottospecificati:

- a) cultura, informazione, e diffusione culturale;
- b) tutela e diffusione dei valori storici, monumentali, turistici e ambientali;
- c) attività sociali e ricreative finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero;
- d) sviluppo socio-economico e turistico anche attraverso la predisposizione di progetti di utilità sociale.

ART. 20

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI

1 – L'Amministrazione Comunale può attuare gli interventi finanziari e contributivi previsti dalle norme incluse nel presente titolo a favore di:

- a) Enti e istituzioni pubbliche, comprese quelle scolastiche e la Parrocchia per l'attività esplicata a beneficio della popolazione residente e turistica;
- b) Enti privati, Associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di natura privata, dotate di personalità giuridica, purché in base all'atto costitutivo e allo statuto siano abilitate a svolgere, senza fini di lucro, attività di rilevanza socio-culturale e turistico-ricreativa in favore della popolazione residente e/o turistica;
- c) Associazioni non riconosciute e Comitati, comunque legalmente identificabili e che non abbiano scopo di lucro, i quali propongono iniziative e attività socio-culturali e turistico-ricreative a beneficio della popolazione residente e turistica.

2 – Per l'accesso ai contributi e alle agevolazioni finanziarie previste dal presente titolo è

condizione indispensabile che il soggetto richiedente abbia sede legale nel territorio del Comune di Aci Bonaccorsi e svolga l'attività istituzionale totalmente o parzialmente nell'ambito della circoscrizione comunale. Qualora si dovesse evincere dalla documentazione prodotta il cambiamento di sede da altri a questo Comune, potrà usufruire degli apporti contributivi dopo due anni di attività svolta dalla data in cui è avvenuto il trasferimento, mentre per la neo-istituzione in ambito comunale, dopo un anno di attività svolta dalla data di attivazione della sede o dalla data dell'istituzione.

3 – I soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 saranno inclusi, previa istanza a tal fine, in apposito registro da istituirsi presso l'Ente a cura del competente Ufficio.

4 – In deroga al precedente comma l'Amministrazione può concedere contributi straordinari ad Associazioni, organismi ed Enti che non abbiano sede legale nel Comune di Aci Bonaccorsi a parziale sollievo di spese per iniziative e manifestazioni organizzate, però, nell'ambito del Comune.

ART. 21

CRITERI GENERALI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - PRIORITÀ

1 – Gli interventi contributivi del Comune si dividono in ordinari e straordinari e più precisamente:

a) si definiscono contributi ordinari gli interventi finanziari da prevedere, con cadenza annuale, in favore di Associazioni socio-culturali/turistico-ricreativo o di altri organismi a struttura associativa legalmente costituiti ed aventi sede nel territorio del Comune di Aci Bonaccorsi a sostegno della loro attività ordinaria annuale in relazione ai benefici che ne derivano alla popolazione residente e/o turistica o agli stessi associati qualora non venga perseguito fine di lucro e a condizione che l'attività dei soggetti richiedenti sia almeno costituita dall'attivazione di un centro di aggregazione socio-culturale e turistico-ricreativo;

b) si definiscono contributi straordinari o "sovvenzioni" le erogazioni di somme disposte dall'Amministrazione Comunale per finanziare, a fondo perduto, parzialmente o totalmente progetti o programmi, comunque iniziative di rilevanza sotto l'aspetto sociale, culturale, turistico-ricreativo in relazione alle finalità istituzionali del Comune.

2 – I contributi ordinari previsti dal precedente comma sub lettera a) possono essere concessi soltanto ad Enti ed Associazioni legalmente costituite e che non abbiano scopi di lucro.

In sede di esame delle relative istanze è accordata priorità:

- alle istituzioni, Associazioni ed Enti il cui statuto preveda una sede sociale-istituzionale sita nel Comune di Aci Bonaccorsi per le organizzazioni di determinate iniziative ivi da svolgere;

- alle istituzioni, Associazioni ed Enti il cui statuto preveda, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di Aci Bonaccorsi delle attrezzature e dei beni culturali ed artistici di cui tali soggetti dispongono, ai fini della loro conservazione, fruizione sociale e valorizzazione.

3 – I contributi straordinari previsti dal precedente comma sub lettera b) possono essere concessi soltanto se le iniziative incluse nel progetto/programma proposto non costituiscano ripetizione di iniziative analoghe incluse in programmi che l'Amministrazione intende attuare e gestire direttamente, oppure mediante incarico di prestazioni artistiche, tramite convenzione o in qualsiasi altra forma, tuttavia le medesime possono avanzare richiesta per manifestazioni in un certo senso

parallele a quelle organizzate dall'Amministrazione o rientranti nello spirito, nel clima e nelle finalità di una sua più ampia programmazione di eventi, infine possono presentare proposta di iniziative e attività proprie da considerare, in senso ampio, di supporto organizzativo a quelle promosse dall'Amministrazione, con la quale verrebbe così ad instaurarsi nell'occasione una proficua forma di compartecipazione. In sede di esame delle istanze sarà data priorità ai programmi/progetti che prevedano:

- iniziative di alta rilevanza sociale, culturale, turistico-ricreativa che interessano la popolazione residente e/o turistica o che prevedano forme d'intervento finalizzate ad agevolare soggetti particolarmente svantaggiati e/o fenomeni di degenerazione sociale;
- iniziative finalizzate a sopperire, a livello locale, alla carenza o alla precarietà di attività promosse in favore della popolazione residente e/o turistica per un sano e distensivo impiego del tempo libero;
- iniziative culturali di particolare rilevanza incluse in programmi pluriennali già definiti ed adeguatamente divulgati a livello locale, regionale e nazionale.

ART. 22

DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI ORDINARI ANNUALI

1 – Le Associazioni socio-culturali e ricreative, e gli altri soggetti previsti dal precedente Articolo 20 che intendono accedere al contributo comunale annuale (ordinario) di cui all'Articolo 21 1° comma sub lettera a) del presente Regolamento sono tenuti a farne formale istanza, fiscalmente in regola, al Comune entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce la richiesta di contributo, a pena di inammissibilità al relativo beneficio economico.

Le suddette istanze devono essere sottoscritte dal legale rappresentante.

2 – L'istanza di contributo deve essere corredata dei documenti sottospecificati:

- a) dettagliata relazione sulle attività da svolgere nell'arco dell'anno elencando tutte le iniziative che si vogliono intraprendere, indicando il luogo e la data di svolgimento delle medesime;
- b) preventivo di spesa riferito a tutte le iniziative;
- c) Atto Costitutivo comprensivo dello Statuto, autenticato dal Notaio che ha rogato l'atto (per tutti i soggetti che presentano per la prima volta istanza).

ART. 23

ISTRUTTORIA ISTANZE – ELEMENTI VALUTABILI AI FINI DELLA PROMESSA DI CONTRIBUTO

1 – L'istruttoria dell'istanza viene operata dall'Ufficio Sport/Turismo/Spettacolo e Cultura sotto le responsabilità del funzionario ad esso preposto, responsabile del procedimento e del Responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla data di presentazione di ciascuna istanza.

2 – Ai fini della predisposizione del piano provvisorio di riparto, utilizzando lo stanziamento appositamente previsto nel bilancio comunale relativo all'esercizio finanziario di riferimento, determinato con le modalità indicate nell'Art. 6 commi 1- 2 - 3 - 4 le istanze ammesse vengono valutate assegnando, sulla base degli elementi informativi dichiarati, i punteggi sottospecificati:

- organizzazione nell'ambito del territorio comunale di convegni, conferenze, tavole rotonde, seminari su argomenti di rilevanza scientifico-divulgativa, socio-economica, culturale e turistica articolati in una o più giornate, con ammissione alla frequenza gratuita degli interessati, fino a un massimo di 4 giorni: **punti 1 per ogni giornata di svolgimento** di un singolo evento; i punteggi totali ottenuti per ciascun evento si intendono **cumulabili**;
- organizzazione nell'ambito del territorio comunale di seminari di studio e di ricerca in ambiti culturali particolari, corsi di formazione e/o di aggiornamento relativi a specifiche discipline con ammissione alla frequenza gratuita degli interessati, di durata superiore ai 4 giorni, per ogni evento: **punti 2 per ogni giornata di svolgimento** di una singola attività; i punteggi totali ottenuti per ciascuna attività si intendono **cumulabili**;
- organizzazione di manifestazioni artistiche, socio-culturali, turistico-ricreative liberamente aperte al pubblico, della durata di uno o più giorni, per ogni manifestazione: **punti 1 per ogni giornata di svolgimento**; i punteggi complessivi ottenuti per ogni singola manifestazione si intendono **cumulabili**;
- per ogni cinquecento Euro di spesa stabilita in bilancio a sostegno dell'organizzazione di quanto previsto nei precedenti punti ed adeguatamente documentata (contratto affitto locali, spese di pulizia, compenso del gestore, dimostrazione compensi ad artisti, relatori ed altre spese documentabili): **punti 2**; i vari punteggi totali ottenuti per questa tipologia si intendono **cumulabili**.

3 – Le istanze prive degli elementi informativi di cui al precedente comma non saranno prese in considerazione ai fini della formazione del piano di riparto. In ogni caso la valutazione sarà operata soltanto per gli elementi informativi correttamente dichiarati in sede d'istanza.

ART. 24

PIANO PROVVISORIO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI

1 – Entro il 31 marzo di ogni anno e comunque subordinatamente all'efficacia giuridica del "Piano esecutivo di gestione" approvato dalla Giunta Comunale, i Responsabili del Servizio e dei procedimenti devono predisporre il piano provvisorio di riparto dei contributi ordinari alle Associazioni tenendo conto dei parametri di valutazione specificati al precedente Articolo.

2 – A base del piano di riparto provvisorio verrà assunto lo stanziamento del bilancio/P.E.G. appositamente previsto per i contributi ordinari alle Associazioni.

Tale stanziamento verrà ripartito ai soggetti richiedenti secondo i parametri di valutazione specificati al precedente Articolo.

3 – Per la finalità di cui al precedente comma l'importo corrispondente allo stanziamento del bilancio sarà diviso per il numero complessivo dei punti risultanti dalla sommatoria degli stessi ossia dalla risultanza dei punti attribuiti a ciascuna istanza di contributo favorevolmente valutate in modo da ottenere il valore, in denaro, di ciascun punto.

L'importo unitario così risultante sarà poi moltiplicato per i punti attribuiti a ciascuna istanza di contributo assegnabile a ciascun soggetto richiedente ai fini della promessa di finanziamento.

Tale procedimento è sintetizzato nella seguente formula:

$$C = \frac{S}{TP} \times PA$$

Il significato dei simboli è riportato nell'Art.11 comma 1 del presente Regolamento.

4 – Ad avvenuta esecutività del provvedimento con cui sarà approvato, entro 30 giorni dalla

definizione della relativa istruttoria, il piano provvisorio di riparto, sarà data notizia ai soggetti ammessi dell'importo del contributo promesso, con specificazione che lo stesso resta subordinato al piano di riparto definitivo da predisporre a fine esercizio sociale previa verifica dell'attività effettivamente svolta e documentata in conformità a quanto specificato al successivo Articolo 25.

ART. 25

PIANO DEFINITIVO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ANNUALI

1 – Ai fini della determinazione definitiva dei contributi da operare mediante predisposizione del piano definitivo di riparto, le Associazioni socio-culturali e gli altri soggetti già ammessi al beneficio contributivo secondo le risultanze esposte nel Piano di riparto provvisorio, dovranno presentare:

- a) dettagliata relazione che illustri l'attività svolta nell'anno;
- b) specchietto riassuntivo del programma evidenziando le giornate impegnate e la durata dell'iniziativa svolta nell'anno;
- c) copie dei documenti dimostrativi delle spese sostenute riferite all'organizzazione dell'attività annuale (necessarie ai fini dell'erogazione del contributo);
- d) conto consuntivo delle entrate e delle uscite, sottoscritto, come rispondente al vero, dal legale rappresentante; alla voce entrate dovrà risultare, tra l'altro, l'entità dei contributi concessi da altri Enti pubblici e privati, e ogni altra entrata a qualsiasi titolo.

2 – cvd La documentazione di cui al precedente comma dovrà essere prodotta entro il termine del 31 Dicembre di ogni anno con riferimento alla istanza di contributo relativa all'attività dell'anno ormai trascorso.

3 – In base alla documentazione prodotta, il responsabile del procedimento, predisporrà entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno il piano definitivo di riparto seguendo i criteri di Articolazione strutturale ed operativi di cui al precedente Art. 24, con riferimento agli elementi informativi risultanti dalla documentazione prodotta dai soggetti interessati ai sensi del precedente comma 1.

4 – I piani definitivi di riparto di cui al precedente comma dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale entro il 10 marzo di ogni anno con riferimento all'anno precedente, fermo restando l'impegno finanziario assunto in sede di approvazione del piano di riparto provvisorio.

5 – I contributi saranno definitivamente determinati in base ai punteggi attribuiti in sede di consuntivo dell'attività, con riferimento agli elementi informativi definitivi comunicati e comprovati dai soggetti interessati.

6 – In sede di formulazione del piano di riparto definitivo sarà rifatta l'operazione di cui al comma 3 del precedente Art. 24 con conseguente totale assorbimento del pertinente stanziamento del bilancio.

7 – Il pagamento del contributo ai soggetti compresi nel piano definitivo di riparto avverrà successivamente all'esecutività del provvedimento approvativo del suddetto piano definitivo.

ART. 26

CONTRIBUTI STRAORDINARI

1 – In conformità a quanto previsto dal precedente Art. 23 - 1° comma sub lettera b) - l'Amministrazione Comunale, previa presentazione di regolare istanza in tal senso, può concedere

contributi straordinari o sovvenzioni a parziale copertura della spesa sostenuta da uno dei soggetti individuati al precedente Art. 20 purché non abbiano fini di lucro e siano costituite nelle forme consentite dalla legge con attribuzione di personalità giuridica per le iniziative sotto specificate:

- a) organizzazioni di convegni, congressi, conferenze, seminari e corsi di studio di importanza e di interesse regionale, nazionale, purché vertenti su argomenti di rilevanza socio-culturale;
- b) organizzazione di mostre fotografiche, di pittura, filateliche, di Arti figurative, di prodotti artigianali, di lavori audiovisivi di particolare interesse socio-culturale, di attività turistico-ricreative;
- c) rappresentazioni teatrali, iniziative musicali, cinematografiche, artistiche di particolare importanza.

2 – Per le finalità di cui al precedente comma può essere accordato un contributo non superiore al 40% delle spese effettivamente sostenute.

3 – Ai fini dell'accesso al contributo straordinario previsto dal presente Articolo devono sussistere le seguenti condizioni:

- a) l'iniziativa cui si riferisce l'istanza di contributo non deve essere stata inclusa nel programma presentato dallo stesso soggetto per l'ottenimento del contributo ordinario annuale previsto dal precedente Art. 21;
- b) l'iniziativa stessa deve essere organizzata nel territorio del Comune di Aci Bonaccorsi accordando libero accesso al pubblico;
- c) le iniziative ammesse al contributo dovranno essere adeguatamente divulgate e pubblicizzate, con la specificazione che esse si svolgono con il patrocinio del Comune di Aci Bonaccorsi.

ART. 27

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1 – Al fine di razionalizzare le varie manifestazioni e di armonizzarle con quelle che l'Amministrazione intende organizzare, l'Amministrazione Comunale stessa, mediante avviso pubblico, può fissare il termine entro cui dovranno essere prodotte, a pena di inammissibilità, le istanze per l'accesso al contributo/sovvenzione previsto dal precedente Articolo.

2 – In caso di mancata prefissione del termine citato al precedente comma le istanze dovranno pervenire almeno 60 giorni prima dalla data fissata per lo svolgimento della manifestazione che s'intende organizzare con il patrocinio del Comune.

ART. 28

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1 – Le istanze finalizzate all'ottenimento del contributo previsto dal precedente Art. 26 sottoscritte dal legale rappresentante dovranno essere corredate della documentazione sottospecificata:

- a) dettagliata relazione sull'attività da svolgere;
- b) preventivo di spesa.

2 – Entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato dall'Amministrazione ai sensi del precedente

Art. 27 1° comma, oppure, in mancanza di tale termine, entro i 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza l'Amministrazione Comunale comunicherà il rigetto o l'accoglimento dell'istanza con specificazione, in quest'ultimo caso, dell'entità del contributo promesso. Il relativo provvedimento, comportando esercizio di determinazioni discrezionali, è di competenza della Giunta Comunale e sarà seguito dal conseguente atto del Responsabile del Servizio secondo le modalità previste dal successivo Art. 38.

3 – La liquidazione del contributo nella percentuale determinata in sede di promessa avverrà con riferimento alla spesa effettivamente sostenuta con conseguente rideterminazione del contributo ove tale spesa sia inferiore a quella preventivata, con Determinazione del Responsabile del Servizio.

Nel caso in cui invece sia stata sostenuta una spesa superiore a quella preventivata il contributo resterà determinato nell'importo promesso in sede di accettazione dell'istanza.

4 – A conclusione dell'iniziativa/manifestazione ammessa a contributo e comunque entro i successivi 60 giorni il soggetto interessato dovrà presentare la documentazione sotto specificata:

- a) dettagliata e analitica relazione sull'attività svolta;
- b) rendiconto delle spese corredato delle copie di fatture e documenti giustificativi fiscalmente in regola.

ART. 29

SOVVENZIONE A TOTALE COPERTURA DELLA SPESA

1 – L'Amministrazione Comunale può sovvenzionare integralmente, mediante deliberazione della Giunta Comunale, progetti socio-culturali, ricreativi, turistici nonché organizzazione di mostre di rilevanza scientifico-culturale, studi, ricerche e pubblicazioni di particolare importanza sotto l'aspetto storico, architettonico, socio-culturale e dello sviluppo delle potenzialità artigianali e turistiche del Comune di Aci Bonaccorsi.

2 – Le istanze per l'ottenimento di sovvenzioni a totale copertura delle relative spese potranno essere prodotte entro il 30 ottobre di ogni anno.

3 – La sovvenzione integrale non può superare comunque la spesa di € 4.000,00 e può essere accordata soltanto a soggetti muniti di personalità giuridica e che non abbiano finalità di lucro.

4 – La procedura per la "promessa di sovvenzione" e per la liquidazione è analoga a quella specificata nei commi 2, 3 e 4 del precedente Articolo.

ART. 30

CONTRIBUTI PER FESTE PATRONALI – SAGRE MANIFESTAZIONI PAESANE E CELEBRATIVE

1 – Per l'organizzazione di festeggiamenti patronali, di quartiere, di sagre e manifestazioni paesane, celebrative e/o commemorative e di altre iniziative analoghe l'Amministrazione Comunale può concedere un contributo non superiore al 40%, e comunque entro il limite massimo di € 4.000,00, delle spese effettivamente sostenute ad uno dei soggetti individuati ai sensi del precedente Art. 20 oppure a:

- comitati cittadini o parrocchiali all'uopo costituiti;
- parrocchie ed istituzioni religiose cattoliche e laiche aventi sede nel territorio comunale.

2 – Le istanze per l'ottenimento dei contributi di cui al precedente comma dovranno essere prodotte,

a pena di inammissibilità, entro il 30 novembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo.
3 - Ai fini della "promessa" e della liquidazione del contributo si applicano le procedure, le condizioni e i termini previsti al precedente Art. 29 commi 2°, 3° e 4°.

ART. 31
CONTRIBUTI A CORPI BANDISTICI - GRUPPI BANDISTICI
CORISTICI E FOLKLORISTICI

1 – L'Amministrazione Comunale può agevolare la costituzione nel territorio comunale di corpi bandistici e di gruppi coristici e folkloristici mediante sovvenzioni a parziale copertura delle spese annualmente sostenute per:

- l'acquisto di uniformi, strumenti e spartiti musicali e di altro materiale didattico;

- l'addestramento e la preparazione dei componenti, il trasporto, affitto e pulizia locale, compensi a musicisti.

2 – La sovvenzione comunale non può essere superiore al 50% della spesa annualmente sostenuta e non coperta da altri finanziamenti o da compensi erogati da Enti pubblici e/o da privati e comunque non potrà superare l'importo annuo di € 3.000,00;

3 – Qualora il corpo bandistico o il gruppo folkloristico o coristico si dichiara disponibile, mediante atto unilaterale d'obbligo, ad esibirsi gratuitamente nel corso dell'anno di riferimento per almeno n. 5 manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, la sovvenzione, ferma restando la percentuale del 50 % di cui al precedente 2° comma, può essere determinata, previa motivata Deliberazione della Giunta Comunale, in misura superiore al limite di spesa di € 3.000,00;

4 – L'Amministrazione Comunale può inoltre stabilire previa opportuna intesa, di stipulare convenzione con un'Associazione musicale o con un corpo bandistico per sovvenzioni a carattere annuale o pluriennale che possono coprire anche l'intera spesa da sostenere per il mantenimento della banda.

La determinazione prevista dal presente Articolo presuppone specifiche direttive da parte del Consiglio Comunale in ordine ai criteri di articolazione della convenzione, anche in relazione alla sua durata e all'entità della sovvenzione comunale.

ART. 32
LEGITTIMAZIONE A PRODURRE L'ISTANZA
DI CONTRIBUTO/SOVVENZIONE

1 – Le istanze per l'ottenimento dei benefici previsti dal presente Regolamento devono essere sottoscritte dal legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione, del sodalizio o del soggetto.

2 – In caso di assenza o di impedimento del presidente/legale rappresentante pro-tempore l'istanza di contributo può essere sottoscritta dal vice presidente o dal competente organo di amministrazione da questo autorizzato. In questo caso la delega deve essere allegata in copia all'istanza di contributo o di sovvenzione.

ART. 33
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO

DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

1 – Le istanze per la concessione di contributi e delle altre agevolazioni previste dal presente Regolamento devono essere corredate della documentazione prescritta dal presente Regolamento con riferimento alle specifiche agevolazioni invocate.

2 – Ove le disposizioni regolamentari che disciplinano il contributo richiesto non prevedano espressamente l'inammissibilità della domanda, in caso di mancata produzione anche di uno solo dei prescritti documenti, il funzionario responsabile dell'istruttoria può richiedere che la pratica venga regolarizzata entro 15 giorni, a pena di inammissibilità.

ART. 34 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1 – L'istruttoria delle istanze per la concessione di contributi/sovvenzioni prevista dal presente Regolamento viene demandata all'Ufficio Pubblica Istruzione-Cultura- Sport, Turismo e Spettacolo sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio e:

a) del Responsabile dei procedimenti Sport-Turismo e Spettacolo se la pratica concerne la concessione di contributo a sostegno o per la promozione di attività sportive/ricreative in relazione al Titolo II del presente Regolamento;

b) del responsabile dei procedimenti Pubblica Istruzione, così come per la Cultura, se le pratiche concernono la concessione di contributi e sovvenzioni a sostegno di attività formative e culturali e per tutte le altre iniziative previste dal titolo III del presente Regolamento.

2 – L'istruttoria dell'istanza deve essere conclusa entro il termine fissato dalla norma del presente Regolamento che disciplina specificatamente il beneficio. Nei casi in cui le norme del presente Regolamento non fissano per il compimento dell'istruttoria alcun termine, l'istruttoria stessa deve essere portata a compimento entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

3 – L'attività istruttoria deve essere formalizzata, a cura del funzionario responsabile dei procedimenti, mediante adeguata relazione istruttoria.

4 – Durante la fase istruttoria trovano applicazione le disposizioni dettate in materia di procedimento amministrativo dalla L. R. 10/1991 e successive modifiche e integrazioni.

5 – Ogni adempimento istruttorio per la concessione ed erogazione di contributi, deve essere effettuato nel rispetto della normativa dettata dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni che regolamenta la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali."

ART. 35 COMPETENZA PROVVEDIMENTALE

1 – La competenza a deliberare la concessione dei contributi e delle sovvenzioni previste dal presente Regolamento appartiene alla Giunta Municipale sia nei casi in cui il provvedimento, in base al presente Regolamento, comporti valutazioni di carattere discrezionale sotto l'aspetto politico amministrativo, sia in quelli, quali i contributi ordinari, in cui sono previsti dal presente Regolamento criteri non discrezionali.

2 – La competenza ad approntare le proposte di deliberazione, seguendo le direttive dell'Assessore al ramo, sono devolute al Responsabile del Servizio competente secondo quanto specificato al precedente Art. 37.

ART. 36 **DISCREZIONALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE**

1 – I benefici previsti dal presente Regolamento rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione Comunale ai fini della previsione delle risorse finanziarie da destinare per gli scopi previsti dal Regolamento stesso.

2 – In sede di esame delle istanze l'Amministrazione si giova della discrezionalità nei limiti previsti dalle norme del presente Regolamento.

3 – Nel caso in cui sia stata comunicata ai richiedenti la promessa di contributo secondo quanto previsto dal presente Regolamento il relativo provvedimento non potrà essere revocato se non per validi motivi finanziari imprevedibili e sopravvenuti da esplicitare nell'eventuale provvedimento di revoca.

4 – La concessione del contributo per l'attività annuale non dà titolo per la prosecuzione del beneficio nell'anno successivo.

ART. 37 **PRESCRIZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE ISTANZE**

1 – In sede di determinazione del contributo dovrà essere fatto sempre riferimento alla quota di spesa non coperta da quote sociali, da contributi di altri enti, da apporti di privati e da qualsiasi altro mezzo finanziario.

2 – In relazione a quanto specificato al precedente comma il contributo a totale o parziale copertura della spesa secondo quanto previsto dal presente Regolamento va riferito alla quota-parte di spesa non coperta da altri mezzi finanziari.

3 – A garanzia della condizione di cui al precedente comma vengono dichiarate inammissibili le istanze che non rechino le indicazioni relative ad altri mezzi di copertura della spesa, qualora sussistenti.

4 – L'eventuale successivo accertamento della non veridicità degli elementi informativi previsti dai richiedenti in ordine alla sussistenza o meno di altri mezzi di finanziamento della spesa determina la perdita del beneficio accordato del contributo eventualmente già erogato con conseguente esercizio dell'azione di rivalsa che sarà estesa alle relative spese e alla rivalutazione della somma e agli interessi in ragione di legge.

ART. 38 **MODALITÀ DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE**

1 - Il contributo assegnato sarà erogato con le seguenti modalità:

- a) fino al 30% del contributo ad assegnazione dello stesso;
- b) fino ad un ulteriore 50% a manifestazione avvenuta;
- c) la rimanente somma, pari al restante 20%, a presentazione di rendiconto delle spese sostenute.

2 - Il rendiconto delle somme assegnate in contributo/sovvenzione dovrà essere corredato della documentazione giustificativa, prevista dal presente Regolamento, delle spese sostenute, fatture, ricevute, etc. regolarmente quietanzate, in copia.

TITOLO IV ISTITUZIONE BORSE /ASSEGNI DI STUDIO PREMI LETTERARI ED ARTISTICI

ART. 39 INIZIATIVE PARTICOLARI PER LA DIFESA E LO SVILUPPO DEI VALORI CULTURALI ED ARTISTICI

1 - L'Amministrazione Comunale al fine di difendere i valori culturali e di incentivare l'impegno nello studio e l'interesse verso l'Arte, nelle sue varie branche, può istituire Borse di studio, Premi Letterari e Artistici e può inoltre accordare assegni di studio e di sostegno secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

2 - Per le iniziative del precedente comma sarà previsto nel bilancio di riferimento e/o nel P.E.G. adeguato stanziamento di spesa.

ART. 40 ISTITUZIONE BORSE/ASSEGNI DI STUDIO

1 - Le borse e/o gli assegni di studio, che con il presente Articolo si intendono istituiti sin dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, consistono nella erogazione di una somma di denaro fissata dall'Amministrazione Comunale per le seguenti finalità:

- a) per premiare studenti che si sono resi particolarmente meritevoli a conclusione temporanea o definitiva della loro carriera scolastica e di studi;
- b) per consentire a soggetti che versano in condizioni economiche disagiate di frequentare corsi di perfezionamento, master o altri corsi simili.

2 - L'iniziativa di cui al precedente comma, qualora il P.E.G. contenga la definizione di titolo obiettivo e l'assegnazione delle risorse finanziarie, viene concretizzata attraverso l'approvazione, da parte del Responsabile del servizio, di un bando contenente i seguenti elementi:

- specificazione dell'ammontare della borsa/assegno di studio;
- specificazione degli studenti che possono presentare istanza in relazione al grado della scuola frequentata o al tipo di corso e ai requisiti richiesti;
- specificazione del termine utile per presentare l'istanza;
- divulgazione dei criteri di valutazione delle istanze e dei criteri di erogazione della borsa o dell'assegno di studio, a norma del presente Regolamento;
- ogni altra condizione che appare necessaria od utile per garantire il regolare svolgimento dell'iniziativa.

3 - Il bando di cui al precedente comma dovrà contenere gli elementi, le condizioni previste al precedente comma 2, con specificazione dei soggetti legittimati a presentare l'istanza di partecipazione.

4 - Gli adempimenti previsti nei precedenti commi 2 e 3 sono adottati con determinazione del

Responsabile del Servizio, ove la Giunta, in sede di approvazione del P.E.G. abbia definito gli obiettivi ed assegnato specifiche risorse finanziarie, esauendo ogni scelta discrezionale politica.

ART. 41
INDIZIONE RELATIVO CONCORSO PUBBLICO
E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno, viene bandito pubblico concorso, al quale deve essere data la massima pubblicità, mediante affissione di pubblico manifesto in cui saranno chiaramente indicate le condizioni e le norme del concorso stesso ed indicata, in particolare, la scadenza per la presentazione delle domande.

ART. 42
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI AL CONCORSO

Al concorso per le borse e gli assegni di studio possono partecipare tutti gli studenti che risiedono nel comune di Aci Bonaccorsi alla data di scadenza del bando stesso e che abbiano conseguito nell'anno scolastico/accademico a cui si riferisce il bando di concorso la seguente votazione:

a) **Licenza di Scuola Media:**

- voto finale non inferiore a **OTTIMO**;

b) **Scuola Secondaria Superiore** (a chiusura anno scolastico di ciascuna delle prime quattro classi di ogni ordine e grado):

- **MEDIA NON INFERIORE A 7,5/10** (escluso il voto di educazione fisica);

c) **Maturità:**

- voto finale non inferiore a **80/100**;

d) **Laurea:**

- voto finale di Laurea non inferiore a **80/110**.

ART. 43
PIANO DI RIPARTO DELLE SOMME MESSE A DISPOSIZIONE
(Modificato con delibera di C.C. n. 3 del 4/1/2010)

Gli importi ed il numero delle borse di studio ed assegni di studio da attribuire vengono così ripartiti:

- a) € 100 per n. 5 studenti di Scuola media inferiore;
- b) € 150 per n. 2 studente per ognuna delle prime quattro classi di Scuola superiore;
- c) € 200 per n. 5 studenti che avranno conseguito la Maturità;
- d) € 250 per n. 3 studenti che avranno conseguito il diploma di Laurea.

ART. 44
REQUISITI PER L'OTTENIMENTO
(Modificato con delibera di C.C. n. 3 del 4/1/2010)

Gli aspiranti delle **Scuole Medie Inferiori** dovranno comprovare, mediante certificato rilasciato dalla scuola di appartenenza:

- A) l'iscrizione e la frequenza nell'anno scolastico indicato nel bando;
- B) di aver riportato negli scrutini finali una votazione non inferiore a **Ottimo**.

Gli aspiranti delle **Scuole Secondarie Superiori** dovranno comprovare, mediante certificato rilasciato dalla scuola di appartenenza:

- A) l'iscrizione e la frequenza nell'anno scolastico indicato nel bando;
- B) di non aver alcun debito formativo (gli studenti delle prime quattro classi);
- C) di aver riportato negli scrutini finali una votazione non inferiore alla media di **7,5/10** (gli studenti delle prime quattro classi);
- D) di aver riportato una votazione finale non inferiore a **80/100** (gli studenti che hanno conseguito il Diploma di Maturità).

Il certificato scolastico dovrà riportare, ove previsto, le votazioni ottenute in ciascuna materia. La media sarà calcolata con esclusione del voto riportato in educazione fisica.

Gli aspiranti **Laureati**, nell'anno precedente alla pubblicazione del bando, dovranno comprovare, mediante certificato di laurea rilasciato dall'Università, di aver riportato una votazione finale non inferiore ad 80/110. **Saranno ammessi anche coloro che avranno conseguito il diploma di Laurea entro il primo anno di fuori corso.**

ART. 45
ESCLUSIVITÀ DELL'ASSEGNAZIONE
(Abrogato con delibera di C.C. n.3 del 4/1/2010).

L'assegnazione di cui al presente Regolamento non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi da Enti pubblici o privati pur riferendosi allo stesso anno scolastico/accademico.

ART. 46
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1 – Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Sindaco del Comune di Aci Bonaccorsi, redatte su apposito modulo fornito dall'Ufficio, a firma di un genitore (per gli studenti non ancora maggiorenni) e corredate della documentazione prescritta dal successivo Art. 47, dovranno essere presentate entro il termine improrogabile di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando o spedita a mezzo raccomandata (farà fede il timbro postale di spedizione).

2 – Le domande incomplete nella documentazione o che pervenissero fuori termine stabilito non saranno prese in considerazione.

ART. 47
CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1 – Il criterio di assegnazione delle borse/assegni di studio è stabilito in base alla graduatoria di merito ma, a parità di voti, costituiscono nell'ordine titolo di preferenza nell'assegnazione :

- a) lo stato di orfano di entrambi i genitori;
- b) lo stato di orfano di uno dei genitori;
- c) l'appartenenza alla famiglia con più figli a carico;

- d) l'aver riportato la media più alta nel 1° quadrimestre;
- e) a eventuale parità di condizione dei punti a), b), c), d), la borsa di studio sarà assegnata allo studente che appartiene alla famiglia con minor reddito (da comprovare mediante I.S.E.E.).

2 – Alla nomina finale dei beneficiari delle borse/assegni di studio si adempirà con provvedimento dell'Organo competente, sulla base della graduatoria redatta dall'Ufficio Comunale di Pubblica Istruzione.

ART. 48 **PREMI LETTERARI – ARTISTICI – TEATRALI**

1 – L'Amministrazione Comunale può istituire premi in denaro per gratificare pubblicazioni letterarie e scientifiche nonché opere artistiche e teatrali che interessino gli elementi socio-culturali che caratterizzano il Comune di Aci Bonaccorsi.

2 – L'intendimento di cui al precedente comma segue la procedura prevista dal precedente Art. 41 con riferimento alle caratteristiche del premio che s'intende istituire e delle relative condizioni che saranno esplicitate nel contesto del bando e fermo restando l'obbligo di costituire apposita commissione di consulenza e giudicatrice.

TITOLO V **CONCESSIONE DEI PATROCINI**

ART. 49 **FINALITÀ E DEFINIZIONI**

1. Gli Articoli che costituiscono questo **Titolo V** disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di **Patrocini** da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni scaturenti dagli Articoli di cui sopra sono finalizzate a sostenere attività che promuovano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
3. Ai fini del presente **Titolo V** si intende per "**Patrocinio**" il sostegno con associazione di immagine a un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'Amministrazione alla stessa come specificato al successivo Articolo.

ART. 50 **PATROCINIO**

1. Il "**Patrocinio**" costituisce il riconoscimento concesso dal Comune ad iniziative, manifestazioni o progetti promossi da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private che rivestano carattere di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico e può essere **oneroso** o **non oneroso**.
2. Il **Patrocinio non oneroso** non comporta la concessione di contributi in denaro o di altri benefici.
3. Il **Patrocinio oneroso** comporta la concessione di contributi in denaro o dei benefici previsti al successivo Art. 53.
4. Le iniziative patrocinate dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "*Con il patrocinio del Comune di Aci Bonaccorsi*".

ART. 51 AMBITI DI INTERVENTO

Il Comune può disporre, con le modalità previste ai successivi articoli, la concessione di Patrocinio qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle aree di intervento relative a:

- attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- attività culturali, celebrative, educative, di formazione ed istruzione;
- attività umanitarie, socio-assistenziali, di promozione e tutela della salute, di cooperazione sociale e volontariato;
- attività ricreative, del tempo libero e sportive;
- attività inerenti i temi della solidarietà, pace, qualità della vita impegno e cooperazione sociale e civile;
- attività di promozione e sviluppo del turismo;
- attività finalizzate allo sviluppo ed alla valorizzazione del tessuto economico.

ART. 52 SOGGETTO COMPETENTE ALLA CONCESSIONE DI PATROCINI

1. Il Patrocinio viene concesso dalla Giunta Comunale con propria Deliberazione, sulla base degli ambiti di attività di cui al superiore Art. 51, per le seguenti tipologie di iniziative:

- a) di interesse di tutta la Comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione della adesione istituzionale (es. grandi eventi);
- b) settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).

2. Qualora la domanda di concessione di Patrocinio sia associata a un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'Amministrazione può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti.

ART. 53 PATROCINIO ONEROSO

1. Qualora la domanda di Patrocinio sia di tipo oneroso, cioè associata a un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni o di altri benefici, l'Amministrazione Comunale valuta le richieste presentate, secondo le seguenti modalità:

a) contributi in denaro: per la concessione di erogazioni in denaro disposte per soggetti pubblici o privati per l'effettuazione di iniziative, manifestazioni o progetti rientranti negli ambiti definiti al precedente Art. 51, si rinvia ai precedenti e relativi **Articoli dei Titoli II e III;**

b) altri benefici economici: per la concessione di tariffe a prezzi agevolati, per la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune o per la fruizione temporanea di beni immobili del Comune a condizioni di gratuità o vantaggio si intendono fatte salve le condizioni e prescrizioni contenute nei singoli Regolamenti o norme di utilizzo.

2. la Giunta Comunale può disporre contestualmente alla concessione del Patrocinio, l'autorizzazione all'uso gratuito di locali comunali relativamente allo svolgimento delle attività oggetto del Patrocinio.

3. Qualora la domanda di Patrocinio sia associata a un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'Amministrazione Comunale può valutare distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.

ART. 54

SOGGETTI BENEFICIARI DEI PATROCINI

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei Patrocini dell'Amministrazione Comunale:

- a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
- b) altri organismi non profit;
- c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
- d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la Comunità locale.

2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

ART. 55

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

1. La concessione dei Patrocini è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
- b) rilevanza per la Comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
- c) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;
- d) significatività dell'Associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.

2. Il Patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per es. rassegne) o per attività programmate.

3. Il Patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

4. Le iniziative e manifestazioni cui le richieste si riferiscono devono essere effettuate in spazi privi di barriere architettoniche. Eventuali deroghe relative alla localizzazione delle iniziative o manifestazioni devono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

5. Le iniziative e manifestazioni cui le richieste si riferiscono devono essere organizzate nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.

ART. 56
CONCESSIONE DI PATROCINI IN CASI ECCEZIONALI

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio Patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al superiore Art. 55 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la Comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del Patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la Comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

ART. 57
LIMITAZIONI ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:
 - a) per iniziative di carattere politico;
 - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.
2. Il Patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio Patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo.

ART. 58
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza con almeno quindici giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - a. soggetto richiedente;
 - b. natura giuridica del soggetto richiedente con l'indicazione, ove esista, dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare nei confronti di terzi la rappresentanza del soggetto richiedente;
 - c. indicazione del responsabile dell'iniziativa;
 - d. natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - e. altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - f. impatto potenziale dell'iniziativa sulla Comunità locale e in altri contesti;
 - g. principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

3. Per i soggetti iscritti al Registro Comunale delle Associazioni, relativamente alle informazioni di cui al punto “b” potrà essere fatto riferimento alla documentazione depositata presso il Comune a condizione che essa sia stata regolarmente aggiornata;

4. In caso di richiesta di Patrocinio oneroso, come definito all’Art. 53, il soggetto richiedente dovrà presentare l’istanza entro e non oltre trenta giorni dalla data prevista per l’iniziativa.

5. L’Amministrazione, effettuata l’istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno una settimana prima della data di inizio o di svolgimento dell’evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.

6. La mancata indicazione o produzione di quanto previsto al comma 2 ed il mancato rispetto dei tempi di cui ai commi 1 e 3, comporta d’ufficio la dichiarazione di non procedibilità dell’istanza e l’archiviazione della stessa.

ART. 59

UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE IN RELAZIONE AL PATROCINIO

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell’iniziativa per cui è stato ottenuto il Patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell’Amministrazione.

2. Il ruolo dell’Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l’iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all’evento (cfr. Art. 50).

ART. 60

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI REGOLAMENTI

1. Il presente Regolamento, dopo l’esecutività della Deliberazione consiliare che ne disporrà l’approvazione, sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione ai sensi dell’Art. 8, commi 3 e 4 dello Statuto del Comune. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Regolamenti del Comune.

2. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati i Regolamenti in vigore attualmente.